



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1786/DecA/40 DEL 2.8.2016**

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – per l'anno 2016.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);
- VISTO** il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 8452 del 25 2015;
- VISTO** il Piano di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nella GSA11, predisposto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del Direttore della Pesca Marittima - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

- VISTO** il Decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di Gestione sino alla data del 31 dicembre 2016;
- VISTO** il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016 recante “modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2016”;
- CONSIDERATO** che l'art. 2, comma 4, del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016 dispone per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca con il sistema a strascico, di durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al piano di gestione adottato a livello nazionale, la cui decorrenza sia definita con provvedimento regionale;
- ACQUISITO** il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, ricostituito con Decreto del Presidente n. 60 del 17.04.2013 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 27 luglio 2016
- RITENUTO** in considerazione delle osservazioni formulate in seno al Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta del 27 luglio 2016, e al fine di ottimizzare gli effetti di tutela dell'arresto temporaneo sulle risorse, di dover prevedere un unico periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti – incluse anche le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore;

**DECRETA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

**ART. 1**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016 recante "modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2016", il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - decorre dal 16 settembre 2016 al 15 ottobre 2016 compreso.

2. Per le unità da pesca iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (gambero rosa mediterraneo – *Parapenaeus longirostris*; gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) e dello scampo (*Nephrops norvegicus*), abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiore a 300 metri ", il periodo di arresto temporaneo obbligatorio decorre ugualmente dal 16 settembre 2016 al 15 ottobre 2016 compreso.

**ART. 2**

1. Resta fermo che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016. Le misure tecniche in conformità a quanto previsto dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016, sono inoltre disciplinate dall'art. 4 del presente decreto.

2. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto obbligatorio, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

**ART. 3**

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e Acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittime. Contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Servizio Pesca e Acquacoltura che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica e indichi il numero di giorni di utilizzo.

**ART. 4**

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa della pesca di secondo livello in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 16 ottobre 2016, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - non può essere esercitata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

4. Nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da documentate condizioni meteo marine avverse (ovvero per quanto riguarda lo stato del mare: almeno "mare mosso", forza 3 della scala Douglas,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

sulla base dei dati rilevati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare) è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa della pesca di secondo livello in materia di riposo settimanale, in armonia con il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016.

5. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – entro una distanza di 4 miglia dalla costa oppure nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

6. Come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11732 del 7 luglio 2016, con specifico provvedimento direttoriale (decreto del competente Direttore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.

7. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di venerdì (per le otto settimane successive al fermo), sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

8. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al comma 1 e al comma 2 possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1786/DECA/40

DEL 2.8.2016

9. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca. Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.

ART. 5 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) e sul [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Elisabetta Falchi